

Roma

17 aprile 2008

Prot. TP/LG/002260

Alle Banche e agli Intermediari  
Finanziari  
Loro Sedi

Alla cortese attenzione del Direttore Generale, dei Responsabili delle Funzioni Antiriciclaggio, Organizzazione, Sistemi Informativi, Affari Legali, Risk Management.

**Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201). Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231  
Modifica dei criteri di cumulo delle operazioni frazionate e dei criteri di frazionamento.**

Con la presente lettera si intende fornire alle Associate un aggiornamento in merito alle riflessioni avviate sugli aspetti applicativi connessi alla registrazione delle operazioni frazionate sull'Archivio Unico Informatico (AUI).

Il gruppo di lavoro interbancario, denominato "Comitato ARMA", nel corso delle consuete attività di valutazione delle regole di funzionamento della procedura informatica antiriciclaggio, ha ritenuto opportuno avviare una disamina sugli impatti operativi nella gestione delle infrastrutture informatiche e tecnologiche collegati agli adempimenti imposti dal rinnovato quadro normativo sul tema. In quest'ottica, è stato convocato un tavolo tecnico costituito da un'ampia rappresentanza del Sistema bancario.

La sessione di lavoro si è conclusa individuando le classi di operazione e di importo ritenute non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate.

Di seguito si evidenziano le determinazioni assunte all'unanimità:

- la soglia significativa ai fini della registrazione delle operazioni frazionate in Archivio Unico Informatico, precedentemente individuata per importi maggiori o uguali a 3.098,74 euro, sentite anche le competenti Autorità, è fissata per **operazioni di importo non inferiore a 5.000 euro;**

- il cumulo delle operazioni frazionate, precedentemente basato sul criterio delle famiglie di aggregazione, è calcolato in funzione del segno monetario di ogni singola registrazione (Dare, Avere);
- si confermano come non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate, le seguenti causali analitiche:
  - a. “Accensione riporto titoli” (Causale analitica 81), “Estinzione riporto titoli” (Causale analitica 82);
  - b. “Erogazione finanziamento import” (Causale analitica BI), “Rimborso finanziamento import” (Causale analitica BL);
  - c. “Erogazione finanziamento export” (Causale analitica BM), “Rimborso finanziamento export” (Causale analitica BN);
  - d. “Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero” (Causale analitica C7), “Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero” (Causale analitica C8);
  - e. Operazioni diverse in entrata ed in uscita (Causali analitiche DA);
  - f. Spese, competenze, emolumenti e disposizioni varie (Causali analitiche DD);
  - g. “Consegna di mezzi di pagamento da parte di clientela” e “Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela” (Causale analitica U2).
- si conferma che l’aggregazione delle registrazioni delle operazioni frazionate sia effettuata facendo riferimento al soggetto registrato nel record “D” dell’Archivio Unico Informatico;
- la registrazione è necessaria per le operazioni di “Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore”, sia dal lato “cedente” che dal lato “ricevente” (causale analitica U1), nel caso in cui l’importo dell’operazione sia non inferiore a 5.000 euro, indipendentemente da quanto concordato in tema di aggregazione delle operazioni frazionate.

Al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi informatici ai nuovi criteri ed alle nuove soglie di registrazione, è stato concordato che le determinazioni assunte dal gruppo interbancario **siano rese operative a decorrere dal 30 aprile 2008.**

Ringraziando per la consueta disponibilità, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**Giuseppe Zadra**  
*Direttore Generale*

